

Sentenza T.A.R., sez. I, del 15 gennaio 1991 n. 11

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la seguente:

DECISIONE

SUL RICORSO N. 2246/1987 proposto da sig. Casadidio Franco, rappresentato e difeso dall'avv. Nicolò Paoletti ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Roma via B. Tortolini n. 34;

contro

l'Università Cattolica del Sacro Cuore con sede in Milano, in persona del Rettore pro-tempore, e l'Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Medicina-Chirurgia con sede in Roma, in persona del Preside pro tempore, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'avv. Vito Bellini ed elettivamente domiciliati presso lo stesso in Roma, via Orazio, n. 3;

per l'annullamento

del provvedimento emenato in data 11.6.1987, prot. n. GN/390, emanato dal Direttore di sede dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia (Roma), con il quale è stato negato il congedo straordinario per matrimonio richiesto dal ricorrente con lettera del 30 maggio 1987;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 4 aprile 1990 il relatore Cons. Giancarlo Tavernelli;

Udito, altresì, l'avv. Paoletti per il ricorrente e l'avv. Bellini per l'amministrazione intimata;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

Il sig. Franco Casadidio è un dipendente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Con sentenza del Tribunale civile di Roma ha ottenuto la cessazione degli effetti civili di un matrimonio contratto il data 2.6.1969.

In data 15.6.1987, si è unito in seconde nozze con la sig.ra Cinzia Turnaturi e in previsione del suddetto matrimonio ha presentato all'Amministrazione, in data 30.5.1987, domanda di congedo straordinario per matrimonio.

In data 11.6.1987 il Direttore di sede dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma) ha adottato nei confronti del sig. Casadidio un provvedimento del seguente tenore: "In riscontro alla sua del 30.5. u.s. sono spiacenti di doverle comunicare che la sua richiesta di congedo straordinario per matrimonio non può essere accolta".

Il sig. Franco Casadidio ha impugnato l'anzidetto provvedimento con ricorso depositato il 28.7.1987 (e rubricato al n. 2246/1987).

Questi i motivi di impugnativa:

1) Violazione dell'articolo unico del R.D.L. 24.6.1937 n. 1334 e successive modificazioni per mancanza di motivazione. Manifesta illegittimità. Eccesso di potere per mancata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Incompetenza, in quanto il rifiuto immotivato del congedo previsto

dal cit. articolo unico sarebbe palesemente illegittimo. In ogni caso il Direttore di Sede sarebbe incompetente, poiché l'atto avrebbe dovuto essere emanato del Rettore.

2) Violazione dell'articolo unico del R.D.L. 24.6.1937 n. 1334 e successive modificazioni e dell'art. 27 del contratto collettivo di lavoro del personale non docente della facoltà di medicina e chirurgia per eccesso di potere, manifesta illogicità e contraddittorietà, in quanto il riconoscimento del diritto del dipendente alla concessione del congedo straordinario per matrimonio ai sensi delle citate norme non si concilia con l'immotivato e illegittimo provvedimento di diniego adottato dal Direttore della Sede;

3) Violazione degli stessi articoli per sviamento, per mancata valutazione dei presupposti di fatto, in quanto l'Amministrazione ha negato il congedo su presupposti certamente erronei poiché solo in caso di mancanza o di ritardo nell'esibizione della documentazione comprovante il diritto del dipendente al congedo straordinario, l'Amministrazione stessa avrebbe potuto negare il congedo, e non adottando un provvedimento negativo "a priori".

L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio con memoria depositata il 12.11.1987, ha puntualizzato le proprie tesi difensive con successiva memoria, depositata il 1.3.1990, sostenendo l'infondatezza del ricorso in quanto la normativa non legittimerebbe di "rinnovare il congedo... per un secondo matrimonio".

DIRITTO

Il ricorrente, dipendente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ha impugnato il provvedimento con il quale il Direttore di Sede gli ha comunicato che la sua richiesta di congedo straordinario per matrimonio non poteva essere accolta.

Con il secondo e il terzo motivo di impugnativa il ricorrente sostiene, fra l'altro, che l'immotivato provvedimento è stato assunto in violazione dell'articolo unico del R.D.L.24.6.1937 n. 1334 e, successive modifiche, nonché dell'art. 27 del contratto collettivo di lavoro del personale non docente della Facoltà di medicina e Chirurgia dell'università anzidetta.

La censura è fondata.

Come risulta dalla narrativa in fatto la richiesta di congedo matrimoniale è relativa alle seconde nozze, avendo il ricorrente ottenuto dal Tribunale di Roma una sentenza di cessazione degli effetti civili di un precedente matrimonio.

Il provvedimento impugnato non ha espressamente indicato le ragioni per le quali la richiesta di congedo non poteva essere accolta. Il Collegio ritiene, tuttavia, non doversi soffermare sul difetto di motivazione (dedotto con il primo motivo di impugnativa) ma piuttosto sulla questione sostanziale se nella fattispecie il ricorrente aveva titolo alla fruizione del congedo.

Al riguardo occorre considerare che la difesa dell'Amministrazione intimata non ha contestato né l'avvenuta celebrazione delle seconde nozze né la spettanza, in base alla normativa vigente, del congedo straordinario in caso di "matrimonio".

La stessa difesa si richiama alla disposizione del C.C.N.L. di categoria invocata anche dal ricorrente sostenendo, peraltro, la tesi che tale norma sarebbe finalizzata alla concessione del congedo per matrimonio ma non legittimerebbe "a rinnovare il congedo stesso per un secondo matrimonio".

Analoga interpretazione dovrebbe darsi alle disposizioni di legge ex adverso invocate (in particolare R.D.L. n. 334/37) "pur a voler prescindere dall'applicabilità della predetta norma di legge al personale dell'Università Cattolica".

A parere del Collegio non è dubbio che nel caso di specie ricorreva il presupposto per la concessione del congedo matrimoniale e che, pertanto, il provvedimento di diniego adottato sia sostanzialmente illegittimo e non solo insufficientemente motivato.

La fruizione del congedo in parola non è infatti soggetta alla discrezionalità dell'Amministrazione, che, a fronte della domanda dell'interessato, ha solo il potere-dovere di controllare, pretendendo idonea certificazione, il reale verificarsi dell'evento (matrimonio) per il quale è previsto il congedo.

E' escluso quindi, come ha giustamente osservato la difesa del ricorrente, con il terzo motivo di impugnativa, che l'Amministrazione possa a "priori", e cioè prima ancora che il matrimonio sia celebrato, sostenere, come ha fatto con il provvedimento impugnato, che "la richiesta di congedo straordinario per matrimonio non può essere accolta". Non esistono, infatti, cause che, in astratto, siano ostative all'accoglimento della domanda di congedo in esame.

Tra tali cause, in particolare, non può essere annoverata la "reiterazione" del matrimonio, poiché la richiamata normativa (sia di legge che contrattuali) si riferisce a questo istituto senza alcuna limitazione ed è quindi arbitrario restringere il suo campo di applicazione ai soli casi prime nozze.

Per quanto superfluo si fa rilevare che anche anteriormente all'introduzione del divorzio nell'ordinamento giuridico italiano effettuata con la ... n. 89871970 (sulla disciplina del casi di scioglimento del matrimonio), il matrimonio poteva essere reiterato per intervenuto annullamento di quello precedente o per la morte del precedente coniuge. Anche in tale situazione normativa, pertanto, ove il legislatore avesse voluto limitare la concessione del congedo alla prime nozze, avrebbe dovuto farlo espressamente. Prevedendo invece il congedo straordinario "per contrarre matrimonio" non poteva che riferirsi a tutti i casi di matrimonio (e quindi anche all'ipotesi di nozze reiterate) (l'art. 37 del T.U. 10.1.57 N. 3 è, sul punto, conforme sostanzialmente all'articolo del precedente R.D.L. n. 1334/1937, riconoscendo all'impiegato il diritto al congedo straordinario quando "debba contrarre matrimonio"; di portata generale è anche la cit. disposizione contrattuale che prevede il congedo "per matrimonio").

In conclusione, l'interpretazione restrittiva suggerita dal patrocinatore dell'Amministrazione va ritenuta destituita di fondamento e non è idonea a sorreggere la legittimità dell'atto impugnato indipendentemente dalla considerazione che le argomentazioni svolte in sede difensiva non sono utili ad integrare la carente motivazione del provvedimento.

Per le ragioni sopra indicate il ricorso è, dunque, meritevole di accoglimento, restando assorbiti gli ulteriori motivi di censura.

Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 4 aprile 1990 dal Tribunale Amm.vo Regionale del Lazio (Sezione Prima), in Camera di Consiglio, con l'intervento di signori:

- Alberto de ROBERTO
- Marcello BORIONI
- Giancarlo TAVARNELLI

- Presidente;
- Consigliere;
- Consigliere est..